

TRIBUNALE DI BARI

SECONDA SEZIONE CIVILE

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Il G.e.,

letta l'istanza di sospensione che precede;

ritenuto che sembra essere stato superato il tasso soglia (c.d. usura originaria) e che sembra che la parte mutuataria abbia versato fino al momento della risoluzione contrattuale un importo superiore a quello dovuto per sorte capitale, dovendo, ex art. 1815 co. 2 c.c., essere imputati i pagamenti rateali alla sola sorte capitale, sicché pare insussistente in tale momento un credito esigibile della banca;

sospende

la procedura esecutiva e

fissa

l'udienza del 14.2.2018 per la conferma o revoca della disposta sospensione, onerando l'opponente della notifica di copia del ricorso e del presente decreto entro il 12.12.2017.

Bari, il 23.11.2017.

Il G.e.

Dr. Michele De Palma

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it